

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-881 del 17/02/2026
Oggetto	DEMANIO ACQUE SOTTERRANEE. RINNOVO CON VARIANTE SOSTANZIALE PER AUMENTO DI PRELIEVO E PORTATA E CON PERFORAZIONE DI NUOVO POZZO DI CONCESSIONE ORDINARIA AD USO IGIENICO ED ASSIMILATI E PESCOLTURA ED IRRIGAZIONE DI ATTR. SPORT E VERDE PUBBLICO, IN COMUNE DI ALFONSINE (RA). DITTA SOCIETA' AGRICOLA AGRARIA ERICA S.R.L. - PRATICA BO01A2466.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-917 del 17/02/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno diciassette FEBBRAIO 2026 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna

DEMANIO ACQUE SOTTERRANEE. RINNOVO CON VARIANTE SOSTANZIALE PER AUMENTO DI PRELIEVO E PORTATA E CON PERFORAZIONE DI NUOVO POZZO DI CONCESSIONE ORDINARIA AD USO IGIENICO ED ASSIMILATI E PESCOLTURA ED IRRIGAZIONE DI ATTR. SPORT E VERDE PUBBLICO, IN COMUNE DI ALFONSINE (RA). DITTA SOCIETA' AGRICOLA AGRARIA ERICA S.R.L. - PRATICA BO01A2466.

LA DIRIGENTE

RICHIAMATE le disposizioni di settore, in particolare:

- il R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii. (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il D.lgs n. 112/1998 in part. gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (Norme in materia ambientale); il D.Lgs. n. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- la L.R. n. 3/1999 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema regionale e locale), in part. l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); il Regolamento Regionale n. 41/2001 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica"; la L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii. (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); la L.R. n. 4/2007 e ss.mm.ii. (Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali), in particolare l'art. 3; la L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in part. gli artt. 16 e 17;
- la L.R. n. 24/2009 art.51, la L.R. n. 2/2015 art.8;

- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni di concessione, spese di istruttoria, ridefinizione tipologie di utilizzo e durata dei procedimenti di concessione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 09 giugno 2014 n. 787, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015 n. 1622, DGR 14 dicembre 2015 n. 2067, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792, DGR 14 dicembre 2015 n. 2067, DGR 25 luglio 2016 n.1195, DGR 05 settembre 2016 n. 1415, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792, DGR 27 dicembre 2021 n. 2293, DGR 28 ottobre 2021 n. 1717, DGR 09 maggio 2022 n. 714, DGR 26 giugno 2023 n. 1060;
- le UNI EN ISO 9001/2015 - “Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti”;
- i seguenti riferimenti in materia di pianificazione e tutela delle acque: Piano di tutela delle Acque dell’Emilia Romagna, Delibera Assemblea legislativa n. 40/2005, deliberazioni dell’Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche), DPCM 7 giugno 2023 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13 settembre 2023 con il quale è stato approvato il Piano di Gestione Acque del distretto del fiume Po 2021-2027;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 “Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale”, successivamente approvata con la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27/12/2021;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-102 del 08/10/2024, con la quale è stato attribuito l’incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna alla Dott.ssa Tamara Mordenti;

- la Determinazione Dirigenziale n. DET-2022-974 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito dell'organizzazione delle funzioni del demanio idrico per Poli Specialistici;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

DATO CONTO:

- della determinazione dirigenziale n. 13461 del 15/10/2015 con cui è stata rilasciata alla Ditta SOCIETA' AGRICOLA AGRARIA ERICA S.R.L., c.f. 01043800372 concessione ordinaria per l'utilizzo di risorsa idrica sotterranea in Comune di Alfonsine (RA) ad uso igienico ed assimilati (zootecnico ed irrigazione aree verdi) pratica BO01A2466, con scadenza il 31/12/2025;
- che la Ditta SOCIETA' AGRICOLA AGRARIA ERICA S.R.L. ha presentato il giorno 15/01/2025 con protocollo registrato n. PG/2025/7143 istanza per l'avvio del procedimento unico di VIA per il progetto denominato "AMPLIAMENTO DI UN ALLEVAMENTO AVICOLO ESISTENTE", tipologia progettuale di cui all'allegato A.2 della L.R. 4/2018 e nel dettaglio alla categoria A.2.10;
- che all'interno della istanza di procedimento unico di VIA è contenuta anche la richiesta di rinnovo con variante sostanziale per aumento delle quantità prelevate e richiesta di perforazione nuovo pozzo a modifica della pratica di concessione BO01A2466;
- che l'istruttoria della procedura in oggetto è effettuata dal SAC di ARPAE di RAVENNA in applicazione dell'art. 15, comma 4, della L.R. 13/15 e all'interno di detta procedura si effettua anche l'istruttoria relativa al rinnovo con variante sostanziale di prelievo di acqua sotterranea con autorizzazione del nuovo pozzo;

- della domanda registrata n. 08/01/2026.0001874.E con cui la Ditta SOCIETA' AGRICOLA AGRARIA ERICA S.R.L., c.f. 01043800372 ha richiesto il rinnovo alla suddetta concessione;
- che in data 13 maggio 2025 è stata convocata la Conferenza di Servizi istruttoria 1 seduta da parte del SAC di Ravenna con il seguente ordine del giorno: illustrazione del progetto e dello Studio d'Impatto Ambientale da parte del proponente; discussione, anche in contraddittorio con il proponente, finalizzata alla formulazione di eventuali richieste di integrazioni; varie ed eventuali;
- che alla Conferenza di Servizi partecipano tutti gli Enti tenuti ad esprimere il proprio parere ai sensi dell'Art. 9 e dell'Art. 12 del RR 41/2001 in relazione al rinnovo con variante sostanziale della concessione di prelievo di acqua sotterranea;

DATO CONTO che che il prelievo è stato esercitato legittimamente secondo quanto stabilito nell'atto di concessione e che il concessionario risulta in regola con il pagamento dei canoni e del deposito cauzionale;

CONSIDERATO che la domanda è sottoposta al procedimento di concessione ordinaria ai sensi degli artt. 6, 27 e 31 del R.R. n. 41/2001;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda relativa al procedimento procedimento unico di VIA sul BURERT n. 88 del 09/04/2025 senza che nei termini previsti siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

PRESO ATTO che il prelievo oggetto di concessione non rientra in zona SIC/ZPS/PARCO/AREA PROTETTA;

PRESO ATTO degli assensi, con prescrizioni, espressi da:

- SAC Ravenna, relazione istruttoria in data 03/02/2026, conservata agli atti del Servizio, che analizza i livelli d'impatto e la applicazione del metodo ERA così come definiti dall'Allegato 2 alla deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po e per quanto attiene la congruità dei prelievi sulla base delle indicazioni regionali (DGR 1195/2016 e DGR 1415/2016), da cui risulta che il prelievo ricade nel corpo idrico Transizione Pianura

Appenninica-Padana - confinato superiore Codice: 0620ER-DQ2-TPAPCS Acquifero Pianura Alluvionale Appenninica e Padana - acquifero confinato superiore, per cui:

- essendo il risultato della applicazione del metodo ERA - A (Attrazione) il parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po si intende espresso in modo favorevole ai sensi della deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po;

- Provincia di Ravenna, nota n. PG/2025/24710 del 07/02/2025;

ACCERTATO che trattandosi di un uso igienico ed assimilati (allevamento, abbeveraggio, raffrescamento, ecc.) e piscicoltura ed irrigazione di attr. sport e verde pubblico (irrigazione aree verdi, essenze arboree ed arbustive) le verifiche effettuate portano a ritenere che la quantità di risorsa richiesta, pari a 36.000 mc/anno, sia compatibile con le quantità previste dalla DGR N. 1195/2016;

PRECISATO:

- che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione corrente in materia antimafia, ai sensi del D.Lgs. 159/2011, mediante richiesta di comunicazione liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 88, comma 1 del medesimo decreto per la Ditta SOCIETA' AGRICOLA AGRARIA ERICA S.R.L., inoltrata tramite il portale della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) in data 21/05/2025, da questi acquisita al prot. nr PR_FCUTG_Ingresso_0040652_20250521;
- che decorso il termine di cui all'art. 88, comma 4-bis del D.Lgs.159/2011 e s.m.i., non è pervenuto alcun riscontro in merito;
- che così come previsto dall'art. 89 del D.Lgs.159/2011 e s.m.i. è stata acquisita al 16/02/2026.0029052.E la dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante della ditta SOCIETA' AGRICOLA AGRARIA ERICA S.R.L. attestante l'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del medesimo Decreto,

relativamente a tutti i soggetti indicati nell'art. 85 del D.Lgs. 159/2011;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 88, comma 4-bis del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., è pertanto possibile poter procedere al rilascio della concessione, fatta salva la possibilità dell'Agenzia di revocare il presente atto, qualora l'esito delle verifiche effettuate dalla Prefettura competente attesti la sussistenza di cause interdittive ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.;

CONSIDERATO che l'utilizzo della risorsa idrica risulta compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico;

DATO CONTO CHE la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso igienico ed assimilati in quanto tipologia di uso prevalente, sulla base di quanto stabilito dall' art. 152 della L.R. 3/99 e s.m.i;

ACCERTATO che la Ditta ha versato:

- le spese istruttorie di euro 323 in data 17/12/2024 e di euro 90 in data 30/12/2025 e il canone per l'anno 2026;
- a titolo di deposito cauzionale, la somma pari a euro 138,50 in data 28/04/2006 e l'integrazione pari a euro 111,50 in data 13/02/2026;

RITENUTO CHE sulla base dell'istruttoria svolta, sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rinnovo con variante sostanziale della concessione e per procedere alla autorizzazione di nuova perforazione codice risorsa BOA145727, con le prescrizioni di cui al presente dispositivo;

DATO CONTO CHE in caso di conclusione della procedura di VIA che comporti risultanze non compatibili con il presente atto, l'autorizzazione alla perforazione e il rinnovo con variante alla concessione potranno essere revocate o modificate in accordo alle conclusioni della Conferenza;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, Mauro Ceroni titolare dell'Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Acque Sotterranee, che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

ATTESTATA da parte della sottoscritta la regolarità amministrativa, in riferimento al presente procedimento nonché l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

DETERMINA

per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di rinnovare fatti salvi i diritti di terzi, con variante sostanziale per aumento di prelievo e portata alla Ditta SOCIETA' AGRICOLA AGRARIA ERICA S.R.L. C.F. 01043800372 la concessione per il prelievo di acqua pubblica sotterranea (n. pratica BO01A2466) esercitato mediante un pozzo esistente P1 (risorsa BOA12086) e nuovo pozzo P2 (risorsa BOA145727) in Comune di Alfonsine (RA) ad uso igienico ed assimilati (allevamento, abbeveraggio, raffrescamento, ecc.) e piscicoltura ed irrigazione di attr. sport e verde pubblico (irrigazione aree verdi, essenze arboree ed arbustive) con le seguenti caratteristiche:

Pozzo P1

- codice risorsa BOA12086, Foglio 38 mapp 82;
- coordinate UTM RER X: 736.486 Y: 937.710;
- profondità m 124 e diametro del pozzo pari a mm 125;
- portata massima di esercizio l/s 3,2;
- volume pari a mc/annui 15.000;

Pozzo P2 (da perforare)

- codice risorsa BOA145727, Foglio 38 mapp 75;
- coordinate UTM RER X: 736.544 Y: 938.047;
- profondità m 140 e diametro del pozzo pari a mm 180.
- portata massima di esercizio l/s 6,7;
- volume pari a mc/annui 21.000;

Portata massima complessiva l/s 9,9;

Volume complessivo pari a mc/annui 36.000;

2. di autorizzare alla perforazione di nuovo pozzo P2 alla Ditta SOCIETA' AGRICOLA AGRARIA ERICA S.R.L., sulla base delle condizioni contenute in specifico all'art. 8 del disciplinare di concessione parte integrante del presente atto e subordinando detta autorizzazione alla conclusione favorevole della procedura di VIA;
3. di dare conto che in caso di conclusione della procedura di VIA che comporti risultanze non compatibili con il presente atto, l'autorizzazione alla perforazione e il rinnovo con variante alla concessione potranno essere revocate o modificate in accordo alle conclusioni della Conferenza;
4. di stabilire la scadenza della concessione al 31/12/2035;
5. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dalla Ditta in data 13/02/2026 (16/02/2026.0029052.E) e di assoggettare la presente concessione alle condizioni e prescrizioni ivi inserite che sostituisce quello precedentemente approvato;
6. di definire l'importo del canone dovuto per l'anno 2026 in euro 195,46;
7. di definire l'importo relativo al deposito cauzionale in euro 250;
8. di dare atto che il concessionario risulta in regola con il pagamento delle spese di istruttoria, deposito cauzionale e canoni;
9. di dare atto che il Servizio competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative della stessa, a seguito di censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m. integrazioni nonché dall'art. 48 del R.R.41/2001;

10. che la presente determinazione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
11. si dà atto che è fatta salva la possibilità dell'Agenzia di revocare il presente atto, qualora l'esito delle verifiche di cui all'art. 88, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., effettuate tramite la Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.) attestino la sussistenza di cause interdittive ai sensi del medesimo Decreto;
12. di dare conto che l'originale del presente atto con oneri di bollatura a carico del concessionario è conservato presso l'archivio del SAC Arpae di Ravenna e ne sarà notificata una copia semplice al concessionario;
13. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia-Romagna;
14. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
15. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell' art. 133 c.1, lett.b d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all' Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni, ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dall' Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;
16. che il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
17. di dare atto che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti

di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;

La Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna - Area Est

Dott.ssa Tamara Mordenti

(documento firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per il prelievo di acqua sotterranea per uso igienico ed assimilati e piscicoltura ed irrigazione di attr. sport e verde pubblico, rilasciata alla Ditta SOCIETA' AGRICOLA AGRARIA ERICA S.R.L., C.F. 01043800372 (n. Pratica BO01A2466).

ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

Il prelievo di acqua pubblica sotterranea dal corpo idrico Transizione Pianura Appenninica-Padana - confinato superiore Codice: 0620ER-DQ2-TPAPCS Acquifero Pianura Alluvionale Appenninica e Padana - acquifero confinato superiore, avviene mediante un pozzo esistente P1 (risorsa BOA12086) e nuovo pozzo P2 (risorsa BOA145727) in Comune di Alfonsine (RA) aventi le seguenti caratteristiche:

Pozzo P1

- codice risorsa BOA12086, Foglio 38 mapp 82;
- coordinate UTM RER X: 736.486 Y: 937.710;
- profondità m 124 e diametro del pozzo pari a mm 125;

Pozzo P2 (da perforare)

- codice risorsa BOA145727, Foglio 38 mapp 75;
- coordinate UTM RER X: 736.544 Y: 938.047;
- profondità m 140 e diametro del pozzo pari a mm 180.

ARTICOLO 2 - MODALITÀ DEL PRELIEVO

Il prelievo della risorsa idrica è destinato ad uso igienico ed assimilati (allevamento, abbeveraggio, raffrescamento, ecc.) e piscicoltura ed irrigazione di attr. sport e verde pubblico (irrigazione aree verdi, essenze arboree ed arbustive) e potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

Pozzo P1 codice risorsa BOA12086:

- portata massima di esercizio l/s 3,2;
- volume pari a mc/annui 15.000;

pozzo P2 codice risorsa BOA145727:

- portata massima di esercizio l/s 6,7;
- volume pari a mc/annui 21.000;

Portata massima complessiva l/s 9,9;

Volume complessivo pari a mc/annui 36.000.

ARTICOLO 3 – CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, anche qualora non faccia uso in tutto o in parte del bene concesso, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
3. In mancanza dell'avvenuto pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopra indicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa amministrazione dovrà avviare le procedure per il recupero del credito connesso all'utilizzo del demanio idrico.
4. Sarà cura del concessionario contattare il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae Ravenna per conoscere gli importi dei canoni delle successive annualità di vigenza della concessione.

ARTICOLO 4 – DEPOSITO CAUZIONALE

Il deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015.

L'importo del deposito cauzionale ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi del Concessionario, sarà integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.

Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto a tutti i suoi obblighi.

La Regione potrà incamerare il deposito nei casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 5 – DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

La concessione è rinnovata fino al 31/12/2035.

Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo relativo al pagamento del canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.

Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare o di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicata per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 – REVOKA/SOSPENSIONE/MODIFICA/DECADENZA

1. L'Amministrazione concedente può modificare, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto, e comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà il diritto ad alcuna indennità e il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati

dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. in caso di conclusione della procedura di VIA che comporti risultanze non compatibili con il presente atto, l'autorizzazione alla perforazione e il rinnovo con variante alla concessione potranno essere revocate o modificate in accordo alle conclusioni della Conferenza.
3. Sono causa di decadenza dal diritto al prelievo i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; sub concessione a terzi. L' Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di sub concessione a terzi, la decadenza è immediata.

ARTICOLO 7 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

4. **Dispositivo di misurazione:** Il concessionario è tenuto a mantenere installato per il pozzo esistente e ad installare per il nuovo pozzo idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata (Woltmann o altri) da installare a valle della pompa sulla tubazione principale e a trasmettere l'avvenuta installazione con le caratteristiche tecniche entro 6 mesi dalla ricezione dell'atto di concessione. Il concessionario è tenuto a trasmettere comunicazione relativa ai mc prelevati nell'anno precedente entro il 31 gennaio di ogni anno ad Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna e all' Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna. In tal caso il concessionario sarà tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. Il concessionario dovrà comunicare tempestivamente, anche per le vie brevi, all'Amministrazione

concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione, nonché i tempi previsti per il ripristino.

5. **Cartello identificativo:** Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello identificativo, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati: titolare della concessione, numero della concessione, scadenza della concessione. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a comunicare immediatamente la mancanza e a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla stessa un nuovo cartello sostitutivo.
6. **Variazioni:** Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
7. **Sospensione del prelievo:** Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di Categoria, divieti o limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
8. **Subconcessione:** Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata del diritto a derivare.
9. **Cambio di titolarità:** Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
10. **Responsabilità del concessionario:** Il Concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 8 – PRESCRIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PERFORAZIONE

(risorsa BOA145727)

1.PRESCRIZIONI

1.1 – PRESCRIZIONI TECNICO-COSTRUTTIVE GENERALI.

Ai fini della tutela dall'inquinamento accidentale delle falde e del rilevamento periodico dei livelli e della qualità delle acque emunte, dovranno essere eseguiti i seguenti lavori:

1. cementazione della testa pozzo e della colonna fino al tetto della prima falda utile con idonea regimazione delle acque superficiali in adiacenza al pozzo stesso;
2. esecuzione di prove di portata di caratterizzazione dell'opera;
3. installazione di idoneo e tarato strumento per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua derivati;

La captazione di più falde, ovvero la messa in produzione di più livelli acquiferi, non è consentita.

1.2 – COMUNICAZIONI.

Al fine di consentire l'espletamento delle verifiche e dei controlli sull'osservanza delle prescrizioni impartite il titolare dovrà comunicare a questo Servizio:

1. la data d'inizio dei lavori di ricerca con preavviso di almeno dieci giorni e la data prevista per il completamento dell'opera di captazione (posa in opera della colonna filtrante);
2. l'esito della ricerca entro trenta giorni dalla data di completamento dei lavori, per mezzo di apposita lettera corredata da una relazione integrativa contenente:
 - esatta localizzazione della perforazione su planimetria e CTR;
 - descrizione delle modalità esecutive della perforazione, diametro e profondità del pozzo, quote delle finestrate, modalità costruttive delle opere a protezione del pozzo;
 - stratigrafia dei terreni attraversati;
 - tipologia e caratteristiche tecniche della pompa che si prevede di installare;

- tipo di falda captata;
- la Relazione integrativa deve descrivere le modalità di effettuazione ed i risultati di una prova di pompaggio ed il regime della falda captata come previsto dall'art.16 punto 5 del RR 41/2001;

1.3. - PRESCRIZIONI INERENTI GLI ASPETTI MINERARI.

La ditta incaricata della perforazione dovrà procedere con impianto di perforazione attrezzato qualora sia necessario provvedere al controllo di eruzioni di gas (con impiego quindi di fluidi pesanti di circolazione) e realizzare un'accurata cementazione dei tubi di rivestimento del pozzo stesso.

Il ricercatore dovrà assicurare l'adozione di misure idonee a depurare l'acqua dalla possibile presenza di gas, con adeguate tecnologie e ciò anche in fase d'esercizio del pozzo, una volta ultimato.

2 – VARIAZIONI

2.1 - VARIANTI IN CORSO D'OPERA

Qualora in corso d'opera si rendesse necessario variare il sito della ricerca o modificare le caratteristiche dell'opera autorizzata (profondità, diametro, ecc.), i lavori dovranno essere immediatamente sospesi, dandone immediata comunicazione formale a questo Servizio che provvederà a valutare la richiesta e se questa verrà ritenuta compatibile ad autorizzare eventuali varianti in corso d'opera con nota a firma del dirigente.

3 - TERMINI

La presente autorizzazione è accordata per la **durata di mesi sei** dalla data di notifica del presente provvedimento con possibilità di richiesta di proroga di ulteriori sei mesi.

Su richiesta del titolare dell'autorizzazione e tale termine potrà essere prorogato fino a sei mesi dalla conclusione della procedura di via.

In caso di mancato rispetto dei termini l'autorizzazione decade e sarà necessaria la presentazione di nuova domanda.

4 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE E/O DINIEGO DI CONCESSIONE

La presente autorizzazione potrà essere revocata, senza che il titolare abbia diritto a compensi ed indennità, in qualsiasi momento qualora la zona venga interessata da fenomeni di dissesto idrogeologico, per esigenze di tutela della risorsa o per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/2001.

Il mancato rispetto delle prescrizioni sopra indicate darà luogo al diniego della richiesta di concessione ed al conseguente obbligo di smantellamento del pozzo, ai sensi dell'art. 16, comma 6.

5 - ULTERIORI ADEMPIMENTI

A carico del richiedente rimangono gli adempimenti previsti dalla Legge 4 agosto 1984 n. 464 per perforazioni che superano i 30,00 mt. di profondità, ovvero la comunicazione, entro trenta giorni, della data di inizio dei lavori ed, entro trenta giorni dalla loro ultimazione, dei dati acquisiti nell'indagine ad ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) - Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia - Servizio GEO-APP - Via Vitaliano Brancati, 48 - 00144 - Roma;

I materiali di rifiuto provenienti dallo scavo della perforazione dovranno essere depositati sul terreno circostante o conferiti a discarica autorizzata.

Durante l'esecuzione dei lavori la ditta dovrà osservare tutte le norme di sicurezza tese ad evitare danni alle persone ed alle cose, secondo quanto stabilito dagli articoli 13 e 15 del D.P.R. 07.01.1956 n. 164. Al termine dei lavori le aperture esistenti nel suolo, siano esse in corrispondenza della testata del pozzo o dell'avampozzo, dovranno essere provviste di coperture, secondo quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. 27.04.1955 n. 547.

Il provvedimento di autorizzazione alla perforazione di pozzo vincola la ditta alla rigorosa

osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. Lgs. 03.04.2006 n. 152 e successive modifiche; detto provvedimento dovrà inoltre essere tenuto in cantiere ed esibito ad ogni richiesta del personale incaricato dal Servizio.

ARTICOLO 9 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone e come previsto dalla LR n. 23/2022 art. 4.

ARTICOLO 10 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi, normative e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere e di attenersi alle relative disposizioni.

ARTICOLO 11 - SPESE, ONERI, TASSAZIONI, TRIBUTI CONNESSI ALLA CONCESSIONE

Tutte le spese, oneri, tributi e tasse, inerenti e conseguenti alla concessione di che trattasi, nonché al perfezionamento del presente atto, ivi comprese quelle relative all'imposta di bollo ed alla registrazione, se dovuta, sono a carico del concessionario.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.